

Autotrasporto: vigilanza e nuove sanzioni

Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*)

In base alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144, le funzioni di coordinamento per la definizione degli obiettivi dell'attività nazionale di controllo nell'autotrasporto sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a quest'ultimo, dal 1° gennaio 2017, per effetto del D.Lgs. n. 149/2015 che ha istituito l'Agenzia unica delle ispezioni, l'attività di vigilanza in materia di lavoro nell'autotrasporto è affidata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 2, comma 3).

I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (Cee) 3821/1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del Regolamento (Ce) 561/2006, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 3% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti (Ce) n. 561/2006 e (Cee) 3821/1985, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (Ue) 165/2014 (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 144/2008): con riferimento al

numero totale dei controlli, almeno il 30% del totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50% nei locali delle imprese (art. 3, comma 2).

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve comunicare all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento (1).

Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, se trattasi di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, anche con riguardo alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo, se analogico o digitale (art. 7, comma 2).

Per effetto dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 144/2008 le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati (2).

Ai sensi dell'art. 7, commi 5-7, D.Lgs. n. 144/2008 i controlli nei locali delle imprese (3) si effettuano anche quando sono state accertate su strada gravi infra-

(*) L'Autore è anche dirigente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

(1) Con la Decisione 2009/810/Ce del 22 settembre 2008 la Commissione europea, tenendo conto degli sviluppi della normativa comunitaria in materia di tempi di guida e riposo e orario di lavoro nell'autotrasporto, ha adottato il formulario tipo per le relazioni di cui all'art. 17, Reg. Ce 561/2006 e dell'art. 13, Direttiva n. 2002/15/Ce, dando specifico e fondamentale rilievo proprio ai risultati e alla programmazione dei controlli di cui all'art. 2, Direttiva n. 2006/22/Ce.

(2) Con lo scopo di agevolare le operazioni di controllo, è stabilito un modello di "lista di controllo", da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro (art. 7, comma 4): a tale disposizione è stata data attuazione con Decreto dirigenziale 14 settembre 2009 (pubblicato nella G.U. Serie generale n. 224 del 26 settembre 2009), il cui articolo unico, peraltro, stabilisce al

comma 2, che «nel corso delle operazioni di controllo su strada (...) gli organi di controllo si attengono alla lista», tuttavia, opportunamente chiarisce al successivo comma 3 che «gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme».

(3) Sul riferimento normativo ai "locali" si veda Trib. Trento, 11 aprile 2006, n. 48 (pur resa con riferimento al previgente D.M. 12 luglio 1995), secondo cui: «allorquando il D.M. 12 luglio 1995 dispone che i controlli coordinati dal Ministero del lavoro sono effettuati nei locali delle imprese nei confronti dei datori di lavoro si riferisce esclusivamente alla sfera spaziale entro cui il potere di verifica attribuito a detto Ministero deve essere esercitato e agli immediati destinatari di tale attività autoritativa, ma non esclude dall'oggetto dei controlli del Ministero del lavoro gli elementi che gli organi di polizia stradale sono tenuti a verifi-

Inserto

zioni al Regolamento (Ce) 561/2006 o al Regolamento (Cee) 3821/1985, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (Ue) 165/2014. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno, tenendo conto delle informazioni fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare (4).

Resta confermata - rispetto al quadro regolatorio in vigore fino al 2008 (D.M. 12 luglio 1995) - la distinzione di ruolo fra ispettori del lavoro e polizia stradale, con riguardo all'indagine su strada e a quella in azienda, seppure con una speciale evidenziazione di dettagli operativi, anche con riferimento al numero di giornate lavorative da sottoporre a controllo.

La norma affida alle cure degli ispettori del lavoro in forza presso le sedi periferiche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo la specifica competenza territoriale (5), gli accertamenti nei locali delle imprese che esercitano attività di autotrasporto, con precipuo riguardo alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori.

In effetti, la competenza degli Ispettorati territoriali del lavoro attiene ad accertamenti orientati con particolare riguardo alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori che interessano, quindi, la verifica in materia di: periodi di guida giornalieri, interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri, periodi di riposo settimanali e periodi di guida tra i periodi di riposo, limitazione bisettimanale dei periodi di guida, com-

penrazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali, uso dei fogli di registrazione e/o organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti, regolarità dei fogli di registrazione, corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo, verifica del registro e dell'orario di servizio.

Analoga distinzione di ruoli ispettivi, peraltro, era già disposta, con riguardo specifico ai dischi cronotachigrafi, l'art. 7, comma 2, legge 13 novembre 1978, n. 727 («I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare (...) sono altresì soggetti al controllo dell'Ispettorato del lavoro»). Così, in seguito, anche l'art. 1, D.M. 31 marzo 2006, il quale espressamente stabilisce che «le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli».

Nello stesso senso si muove, ad ulteriore conferma, l'attuale art. 174, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992, nel testo sostituito dalla legge n. 120/2010, laddove prevede che «I registri di servizio (...), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche (...) agli ispettori dell'Ispettorato territoriale del lavoro» (6).

Negli ultimi anni, tuttavia, alcuni giudici di pace - evidentemente errando nell'applicazione di un quadro regolatorio per sé chiaro - hanno disconosciuto la competenza istituzionale degli ispettori del lavoro a svolgere accertamenti in materia di tempi di guida e

care e, conseguentemente, non introduce alcuna delimitazione delle norme dei Regolamenti Cee 3820 e 3821 del 1985, la cui osservanza il Ministero del lavoro è chiamato a controllare e, quindi, degli illeciti che esso è tenuto ad accertare e delle sanzioni che è competente ad irrogare anche con riguardo ai lavoratori conducenti».

(4) Ai sensi dell'art. 11, comma 1, è prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 144/2008, con cui devono essere definiti criteri e modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai Regolamenti (Ce) 561/2006 e (Cee) 3821/1985. Sulla scorta di tale decreto, l'Ufficio di coordinamento provvederà ad attribuire alle imprese un indicatore della classe di rischio, conseguentemente quelle con classe di rischio elevato verranno assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti (art. 11, comma 3).

(5) Seppure pronunciate con riferimento all'attività dell'omologo organismo operante nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, a conferma di quanto detto nel testo sui poteri di vigilanza dei servizi ispettivi del lavoro valgono le due sentenze della Suprema Corte che qui si riportano in massima: Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 2003, n. 17779 («All'interno delle Province autonome, è l'Ispettorato provinciale del lavoro e non il Commissario del Governo l'organo competente non solo ad effettuare i controlli nei locali delle imprese di trasporto di cui all'art. 6, D.M. 12 luglio 1995, ma anche ad emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei datori di lavoro per le violazioni dei Regolamenti comunitari 3820 e 3821 del 1985 in materia di apparecchi di controllo per il trasporto su strada (cronotachigrafi). In materia di sanzioni amministrative,

qualora sia competente all'emissione della ordinanza ingiunzione l'Ispettorato del lavoro della Provincia di Bolzano, non si applicano i termini di durata del procedimento previsti dagli artt. 203 e 204, Codice della strada per i procedimenti di competenza del prefetto, ma si applica la norma generale contenuta nell'art. 18, legge n. 689 del 1981, che non prevede alcun termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio, - salvo il termine di prescrizione quinquennale previsto dal successivo art. 24») e Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13364 («In relazione alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, di cui ai Regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, la competenza ad eseguire i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1995 sulle imprese di trasporto ricadenti nella Provincia autonoma di Bolzano, nonché ad emettere le conseguenti ordinanze ingiuntive per le relative sanzioni previste dagli artt. 174 e 179, Codice della strada, spetta all'ispettorato del lavoro di quella Provincia (alla quale sono devolute le particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), atteso che l'art. 194, Codice della strada, richiamato dal citato art. 179, stesso Codice, fa salva l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo, legge 24 novembre 1981, n. 689, fra le quali è compreso l'art. 17 di tale legge che prevede che nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle Province autonome ad esse parificate) il rapporto è presentato all'ufficio regionale (o provinciale) competente; ne consegue, altresì, che non trova applicazione, nei confronti del predetto ispettorato, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 204, Codice della strada per la pronuncia sul ricorso eventualmente presentato dal trasgressore»).

(6) Il riferimento contenuto nella norma, alle Direzioni territoriali del lavoro, in forza dell'art. 11, D.Lgs. n. 149/2015, dal 1° gennaio 2017 deve intendersi operato nei confronti degli Ispettorati territoriali del lavoro.

riposo dei lavoratori dell'autotrasporto, solo perché non espressamente nominati nell'art. 12, Codice della strada (norma che, tuttavia, è dedicata ai servizi di polizia stradale e non agli accertamenti sulle disposizioni che attengono prevalentemente alla disciplina dei rapporti di lavoro dei conducenti dei veicoli) (7).

D'altro canto, più di recente, con sentenza *Cass. civ., sez. VI, 12 ottobre 2016, n. 20594*, la Suprema Corte ha affermato, senza riserve, la competenza degli ispettori del lavoro a contestare ed irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada riguardanti il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo rilevate dai dischi cronotachigrafi, specificando che: «*L'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all'accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell'orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore. I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal codice della strada in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro, con la conseguenza che l'accertatore è legittimato alle relative contestazioni*».

In attuazione delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 144/2008, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 1062 del 10 febbraio 2017 ha individuato il numero complessivo dei controlli da garantire a livello nazionale nell'anno 2017, pari ad almeno 4.241.508 giornate lavorative, secondo quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione al numero complessivo delle giornate, tenendo conto di 200 giornate per ciascun conducente, ripartendo per ciascuna Provincia il numero dei controlli da effettuare, in considerazione del numero dei veicoli rientranti nel campo di applicazione della normativa. Detto parametro di vigilanza obbligatoria, peraltro, si fonda sulle previsioni della Direttiva comunitaria 2006/22/Ce così come recepita appunto dal D.Lgs. n. 144/2008, che stabilisce attualmente l'obbligo minimo di controllo per il 3% dei giorni lavorativi, con un 50% dei controlli da effettuare nei locali delle imprese a cura degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Il verbale e i tempi della notifica

Per quanto attiene al sistema normativo che governa gli illeciti amministrativi e le sanzioni in materia di autotrasporto la vigilanza in materia di tempi di guida e condizioni di lavoro dei lavoratori impiegati nel trasporto di persone e merci è governata dalle disposizioni del Titolo VI, Capo I, Sezione I, Codice della strada, mentre trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 soltanto fatte salve «*le modifiche e*

le deroghe previste dalle norme del presente capo» (così l'art. 194, Cds).

La legge n. 120/2010, nel modificare il primo comma dell'art. 200 (rubricato «Contestazione e verbalizzazione delle violazioni») ha sancito che le infrazioni al codice della strada di cui si tratta devono essere, quando è possibile, immediatamente contestate; il successivo comma 2, medesimo art. 200, come integralmente sostituito dall'art. 35, legge n. 120/2010, stabilisce le modalità di redazione e i contenuti del verbale di contestazione, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, ma deve contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione, oltre alle dichiarazioni che gli interessati chiedono di inserirvi. Non esiste un modello di verbale formalmente vincolante, posto che il rinvio al regolamento è relativo esclusivamente ai contenuti della verbalizzazione e non ai requisiti di forma.

Per i casi in cui la violazione non può essere immediatamente contestata, il comma 1, art. 201 (rubricato «Notificazione delle violazioni»), come modificato dall'art. 36, legge n. 120/2010, stabilisce che il verbale, «*con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata*», deve essere notificato «*entro novanta giorni*» dall'accertamento: il superamento del termine comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria per il soggetto che ha ricevuto la notificazione tardiva (ai sensi dell'art. 201, comma 5, Cds) (8).

Destinatario della notificazione dell'illecito amministrativo è l'effettivo trasgressore ovvero, quando non sia identificato, trattandosi di violazione commessa dal conducente di un veicolo, ad uno dei soggetti individuati quali responsabili in solido dall'art. 196, Cds, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Nei casi in cui la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei responsabili in solido entro cento giorni dall'accertamento della violazione (ai sensi dell'art. 201, comma 1, Cds).

Il sistema sanzionatorio

L'apparato sanzionatorio in materia di autotrasporto trova la sua specifica matrice nel D.Lgs. n. 285/1992. L'art. 174, D.Lgs. n. 285/1992 (rubricato «*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose*») sanziona specificamente le inosservanze da parte dell'impresa, del conducente e del membro dell'equipaggio, alle disposizioni oggi contenute nel Reg. (Ce) 561/2006 e già previste dal Reg.

(7) Si veda Davide Papa, *L'attività di vigilanza nel settore dell'autotrasporto*, in *Guida lav.*, 2014, 49, che cita: giudice di pace di Pisa n. 931/2011; giudice di pace di Pescara sentenze nn. 1301-1306/2011; giudice di pace di Perugia sentenza n.

2153/2011; giudice di pace di Spoleto n. 337/2011.

(8) Cfr. circolare del Ministero dell'interno n. 11310 del 12 agosto 2010.

Inserto

(Cee) n. 3820/1985 (ora abrogato), in materia di tempi di guida e di riposo. Tale disposizione è stata integralmente sostituita dall'art. 30, legge n. 120/2010, prevedendo, in primo luogo, che per il settore dell'autotrasporto va fatto esclusivo riferimento alle disposizioni previste dal citato Reg. 561/2006 per il cui accertamento, con espresso richiamo al ruolo degli Ispettorati territoriali del lavoro, si fa esplicita menzione delle risultanze e delle registrazioni derivanti dai dispositivi di controllo installati sui veicoli (cronotachigrafi, analogici e digitali (comma 3), oltre che dei registri di servizio (comma 2).

La norma si articola poi in specifiche fattispecie di illecito amministrativo, con relative sanzioni pecuniarie, strutturate, almeno in larga misura, su un sistema sanzionatorio per soglia di irregolarità, sancendo la novità assoluta di tre soglie di penalità (fino al 10%, da oltre il 10% al 20%, da oltre il 20% in su) in relazione alla gravità della violazione commessa.

Ai sensi del comma 4, primo periodo, è punito il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Reg. 561/2006 e, precisamente, dall'art. 6, paragrafo 1 (numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito) dall'art. 6, paragrafi 2 e 3 (periodo di guida settimanale superiore alle ore consentite) (9). Ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 4 è sanzionato il conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero previsti dal Reg. 561/2006 e, precisamente, dall'art. 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 (riposo giornaliero regolare, ridotto e in presenza con due autisti).

Il comma 5, art. 174 stabilisce la seconda soglia di penalità, quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ed anche quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto.

Nel successivo comma 6 dell'art. 174 si prevede la terza soglia di penalità, che è identica sia per i periodi di guida in eccesso che per i periodi di riposo mancanti per le violazioni che hanno durata superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida o al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto.

Per effetto del comma 7, primo periodo, art. 174 è punito il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'art. 6, paragrafi 2 e 3, Reg. 561/2006; mentre ai sensi del secondo periodo, art. 174, comma 7, è sanzionato il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dall'art. 8, paragrafo 6, Reg. 561/2006 (riposo settimanale regolare e ridotto).

L'ultimo periodo, comma 7, art. 174 prevede per il conducente che supera i limiti massimi di durata dei periodi di guida settimanale o minimi dei periodi di riposo settimanale per oltre il 20% l'applicazione di una sanzione amministrativa più elevata.

In base al comma 8, art. 174 è sanzionato il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'art. 7, paragrafi 1 e 2, Reg. 561/2006 (più di 4 ore e mezzo di guida continua, senza almeno 45 minuti di pausa continuativi o una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti).

Il primo periodo del comma 9, art. 174 punisce il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui all'art. 16, paragrafo 2, Reg. 561/2006; mentre il secondo periodo dello stesso comma 9 punisce chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato), in violazione dell'art. 16, paragrafo 2, Reg. 561/2006.

Ai sensi del comma 10, art. 174, Codice della strada le sanzioni previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 trovano applicazione anche nei confronti degli altri membri dell'equipaggio che non osservano le disposizioni del Reg. 561/2006.

Per effetto del comma 13, art. 174, inoltre, per tutte le violazioni delle disposizioni richiamate e sanzionate dallo stesso articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale gli illeciti si riferiscono è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa da questi dovuta.

Da ultimo, il comma 14 del novellato art. 174 punisce direttamente l'impresa datore di lavoro che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Reg. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati.

Nel merito dei criteri di applicazione della sanzione di cui all'art. 174, comma 14, la nota del Ministero del lavoro n. 13944 del 5 agosto 2010 conferma le indicazioni già riportate nella precedente nota n. 13587 del 2 agosto 2010 secondo cui la sanzione in questione deve essere calcolata non soltanto in relazione al numero dei lavoratori coinvolti nelle violazioni, ma altresì in base al numero delle violazioni commesse da ciascuno di essi.

Il Ministero riconosce come in relazione alla applicazione della norma si siano diffuse nel territorio nazionale due interpretazioni totalmente differenti alle quali hanno fatto seguito distinte modalità di calcolo della relativa sanzione pecuniaria:

(9) La giurisprudenza della Suprema Corte - con ordinanza Cass. civ., sez. VI, 7 ottobre 2014, n. 21062 - ha riconosciuto di recente la piena legittimità dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 174, comma 4, Cds. anche prima della modifica apportata dalla legge n. 120/2010 che ha sostituito il prece-

dente rinvio al previgente Reg. (Cee) 3820/1985, anziché al Reg. (Ce) 561/2006. Cfr. sul punto l'analisi di C. Infriccioli, F. Paesani, *Autotrasporto e tempi di guida: la Cassazione decide sulle sanzioni*, in *Guida lav.*, 2014, n. 42, 118 s.

- un primo orientamento ha assunto come parametro per il calcolo della sanzione sia il numero dei lavoratori coinvolti che il numero delle violazioni commesse;
- un secondo orientamento, invece, ha calcolato la sanzione esclusivamente con riferimento al numero dei lavoratori, ritenendo che l'inciso normativo «*cui la violazione si riferisce*» debba essere inteso con riguardo solo alla tipologia delle infrazioni e non anche al numero di esse.

La Nota ministeriale del 2 agosto 2010 ritiene condivisibile l'interpretazione secondo cui la sanzione amministrativa debba «essere riferita ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione rilevata, pur nell'ambito della medesima fattispecie di illecito maggiormente in linea con il tenore letterale della norma».

Tale interpretazione è ritenuta dal Ministero più rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, in quanto consente di riportare il trattamento sanzionatorio alla effettiva gravità della condotta tenuta dal datore di lavoro, in base «al numero di violazioni del precetto normativo commesse dal datore di lavoro». La suddetta impostazione, inoltre, viene ritenuta «conforme» al più generale apparato sanzionatorio previsto dall'art. 174 e idonea, pertanto, a consentire di «evitare disparità di trattamento tra i soggetti responsabili di analoghe condotte illecite».

Art. 178

Dal canto suo, l'art. 178, D.Lgs. n. 285/1992 (rubricato «*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*»), integralmente sostituito dall'art. 30, comma 3, legge n. 120/2010, punisce, invece, le violazioni rispetto agli obblighi di tenuta e di registrazione relativi all'orario e al registro di servizio per i veicoli non muniti di cronotachigrafo adibiti al trasporto di persone o cose. La norma in primo luogo prevede che i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'Aetr siano esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale, mentre i libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti (comma 2)(10).

Inoltre viene precisato che le violazioni delle disposizioni dell'art. 174 possono essere «accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli», oltreché attraverso i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio (comma 3).

La norma poi, in analogia quasi perfetta con l'art. 174, individua fattispecie di illecito amministrativo, con relative sanzioni pecuniarie, strutturate, in larga misura, su un sistema sanzionatorio su tre soglie di

penalità (fino al 10%, da oltre il 10% al 20%, da oltre il 20% in su) in relazione alla gravità della violazione commessa.

Ai sensi del comma 4, primo periodo, art. 178 il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'Aetr è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa, così pure ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 4 il conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero previsti dall'Aetr è soggetto a sanzione amministrativa.

Il comma 5, art. 178 stabilisce la seconda soglia di penalità per le violazioni che hanno durata superiore al 10% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida e per quelle che hanno durata superiore al 10% rispetto al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto.

Il comma 6, art. 178 stabilisce la terza soglia di penalità, con sanzione amministrativa che è identica sia per i periodi di guida in eccesso che per i periodi di riposo mancanti, se le violazioni hanno durata superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida o al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto.

Per effetto del comma 7, primo periodo, art. 178 il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'Aetr è soggetto a specifica sanzione amministrativa, così se non rispetta per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dall'Aetr; l'ultimo periodo, comma 7, art. 178 sanziona il conducente che supera i limiti massimi di durata dei periodi di guida settimanale o minimi dei periodi di riposo settimanale per oltre il 20%. Mentre il comma 8, art. 178 sanziona il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'Aetr.

Il primo periodo del comma 9, art. 178 punisce con sanzione amministrativa il conducente sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio, mentre il secondo periodo dello stesso comma 9 sanziona chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato).

Ai sensi del comma 10, art. 178, Codice della strada le sanzioni previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 trovano applicazione anche nei confronti degli altri membri dell'equipaggio che non osservano le disposizioni dell'Aetr.

Per effetto del comma 12, art. 178 trova conferma che per tutte le violazioni delle disposizioni richiamate e sanzionate dallo stesso articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale si riferiscono gli illeciti

(10) La norma qui non richiama espressamente il ruolo di controllo dell'Ispezzato territoriale del lavoro, contrariamente

a quanto previsto in modo esplicito dell'art. 174, comma 2, Codice della strada.

Inserto

è responsabile in solido per il pagamento della sanzione amministrativa dovuta.

Da ultimo, il comma 13, art. 178, Codice della strada sanziona specificamente l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'Aetr ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, con una sanzione amministrativa per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato). Nel merito dei criteri di applicazione di questa sanzione valgono le indicazioni offerte dal Ministero del lavoro nella nota del 5 agosto 2010 in merito all'analogia fattispecie prevista dall'art. 174, comma 14, per cui la sanzione deve essere calcolata non solo in relazione al numero dei lavoratori coinvolti nelle violazioni, ma anche in base al numero delle violazioni commesse.

Art. 179

Infine, l'art. 179, D.Lgs. n. 285/1992 (rubricato "*Cronotachigrafo e limitatore di velocità*") sanziona le inosservanze delle disposizioni contenute nel Reg. (Cee) 3821/1985 - ora abrogato e sostituito dal Regolamento (Ue) 165/2014 - in materia di apparecchi cronotachigrafi (analogici e digitali), di dischi cronotachigrafi (fogli di registrazione) e di carta del conducente.

Il secondo comma sanziona chiunque circola con un veicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui è obbligatorio, o circola con veicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quanto previsto dalle norme comunitarie o non funzionante, o ancora non inserisce il foglio di registrazione (disco cronotachigrafo) o la scheda del conducente, sanzione che raddoppia se vi è manomissione dei sigilli o alterazione del cronotachigrafo.

Mentre il successivo comma 3, art. 179 sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi), ovvero con cronotachigrafo manomesso o non funzionante.

Inoltre, il comma 8-bis, art. 179 prevede che in caso di incidente con danno a persone o a cose, causato da veicoli muniti di cronotachigrafo o che li coinvolga, l'organo accertatore deve segnalare il fatto all'Ispettorato (11) competente per territorio, in ragione della sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto, al fine di disporre la verifica in azienda per

l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

Da ultimo si tenga presente che le violazioni su conservazione, esibizione e consegna, uso corretto e regolare dei fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi) trovano specifica reazione sanzionatoria amministrativa nell'art. 19, legge n. 727/1978 (art. 179, comma 10).

Art. 195

Le modalità di applicazione e di calcolo delle sanzioni pecuniarie amministrative da irrogare sono dettate dall'art. 195, D.Lgs. n. 285/1992, il cui comma 2-bis stabilisce che le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 174 e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione alla quale si riferiscono è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo.

Inoltre il comma 3, art. 195 stabilisce un particolare sistema di aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni, ad opera di apposito Decreto ministeriale emanato entro il 1° dicembre di ogni biennio, dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti (12). Hanno dato attuazione al disposto normativo i seguenti decreti ministeriali, in vigore - a parte il primo (emanato nello stesso anno di riferimento) dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di adozione:

- D.M. 4 gennaio 1995 (G.U. 9 gennaio 1995, n. 6, aggiornamento in rivalutazione dell'8%);
- D.M. 20 dicembre 1996 (G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, aggiornamento in rivalutazione del 17,5%);
- D.M. 22 dicembre 1998 (G.U. 28 dicembre 1998, n. 301, aggiornamento in rivalutazione del 21,2%);
- D.M. 29 dicembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, aggiornamento in rivalutazione del 4,8%);
- D.M. 24 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304, aggiornamento in rivalutazione del 5%);
- D.M. 22 dicembre 2004 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305, aggiornamento in rivalutazione del 4,1%);
- D.M. 29 dicembre 2006 (G.U. 30 dicembre 2006, n. 302, aggiornamento in rivalutazione del 5,1%);
- D.M. 17 dicembre 2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303, aggiornamento in rivalutazione del 5,1%);
- D.M. 22 dicembre 2010 (G.U. 31 dicembre 2010, n. 305, aggiornamento in rivalutazione del 2,4%);
- D.M. 19 dicembre 2012 (G.U. 31 dicembre 2012, n. 303, aggiornamento in rivalutazione del 5,4%);
- D. M. 16 dicembre 2014 (G.U. 31 dicembre 2014, n. 302, aggiornamento in rivalutazione dello 0,8%);

(11) L'individuazione della "autorità competente" nella Direzione territoriale (già provinciale) del lavoro - alla quale dal primo gennaio 2017 è succeduto l'Ispettorato territoriale del lavoro - è stata condivisa dal Ministero dell'interno nella circolare n. 11310 del 12 agosto 2010 (par. 27) e nel relativo allegato dove si trova espressamente annotato: «*L'autorità competente è da individuarsi nella Direzione provinciale del lavoro (Dpl) ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifi-*

ca del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le Dpl (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 144/2008 di attuazione della Direttiva 2006/22/Ce)».

(12) L'aggiornamento biennale è in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.

• D.M. 20 dicembre 2016 (G.U. 30 dicembre 2016, n. 304, aggiornamento in rivalutazione dello 0,1%). Infine, sempre con riferimento all'apparato sanzionatorio, si tenga presente che la misura delle sanzioni amministrative è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se è inferiore a tale limite (art. 195, comma 3-*bis*, D.Lgs. n. 285/1992): la circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/8955/16/101/3/3/14 del 30 dicembre 2016 chiarisce che il D.M. 20 dicembre 2016 è già in linea con le prescrizioni della norma in argomento recando già l'arrotondamento previsto all'unità di euro, superiore o inferiore, che opera soltanto sulle sanzioni edittali e non opera sulle operazioni di calcolo operate rispetto al minimo e massimo edittali previsti dal quadro sanzionatorio novellato del Codice della strada.

Il pagamento immediato, in misura ridotta e la rateizzazione

Sul piano delle modalità di pagamento delle sanzioni, sulla estinzione agevolata delle stesse e sulla, non meno rilevante, questione della rateizzazione degli importi sanzionatori, occorre operare qualche breve riflessione.

Valga, in primo luogo, la precisazione relativa alla particolare modalità agevolata di estinzione della procedura sanzionatoria prevista dall'art. 202, comma 1, Codice della strada, che esula da quella prevista in via generale per tutte le altre ipotesi di sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 689/1981): qui, in effetti, il trasgressore è ammesso al pagamento, sempre nel termine usuale di 60 giorni, non dell'importo maggiormente favorevole fra il doppio del minimo e il terzo del massimo, ma piuttosto alla somma pari al minimo edittale.

Inoltre, per effetto dell'art. 202, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, Codice della strada, quando la violazione degli articoli 174 (commi 5, 6 e 7) e 178 (commi 5, 6 e 7) è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Se il trasgressore non vuole (o non può) effettuare il pagamento in misura ridotta è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazio-

ne; ove manchi il prescritto versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non venga effettuato il pagamento, per un tempo non superiore a 60 giorni.

L'art. 20, commi 5, Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto nell'art. 202, Codice della strada la possibilità, per chi trasgredisce, di ottenere una ulteriore riduzione del 30% degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione ("sanzione ridottissima" o anche "sanzione ridotta scontata") (13).

Quanto al pagamento rateale, l'art. 202-*bis* (rubricato "*Rateazione delle sanzioni pecuniarie*"), inserito dall'art. 38, legge n. 120/2010, prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere (si ritiene alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente territorialmente), ricorrendo le condizioni espressamente previste (comma 2) e nel numero di rate indicato (comma 4), la ripartizione del pagamento in rate mensili (comma 1). Peraltro, le modalità di attuazione di tale disposizione sono rimesse ad apposito Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti (comma 9).

Gli illeciti in materia di autotrasporto e tabelle delle sanzioni

Reg. Ce 561/2006 (e Reg. Ue 165/2014)

Per una compiuta analisi delle singole ipotesi sanzionatorie poste a tutela del lavoro svolto dai soggetti addetti al trasporto su strada di cose o di persone, in base alla normativa comunitaria contenuta nel Reg. Ce 561/2006, come integrato e modificato dal Reg. Ue 165/2014, e al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), dopo l'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2017, del D.M. 20 dicembre 2016, come illustrato dalla Circolare Ministero dell'interno del 30 dicembre 2016, che ha adeguato gli importi delle sanzioni in materia di dischi cronotachigrafici, apparecchi e di registrazione per il biennio 2017-2018, si propongono di seguito tabelle dettagliate e specificamente annotate relative al quadro sanzionatorio in materia.

(13) Cfr. in argomento le indicazioni offerte dal Ministero dell'interno (con circolari prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013; prot. n. 300/A/6409/13/131M/11/8/8 del 19 agosto 2013; prot. n. 300/A/6464/13/101/20/21/1 del 20 agosto 2013; prot. n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013) e dal Ministero del lavoro (con lettera circolare 11 novembre 2013, prot. n. 19442). I chiarimenti amministrati-

vi segnalano, in particolare, che la riduzione "si ritiene applicabile, tanto nei confronti del trasgressore, quanto del responsabile in solido". Per una prima analisi si rinvia a: C. Infriccioli, F. Paesani, *Autotrasporto: i primi chiarimenti sulla riduzione delle sanzioni*, in *Guida lav.*, 2013, 47, 20 s.; C. Infriccioli, F. Paesani, *Autotrasporto, sanzioni ridotte dopo il Decreto del fare*, in *Guida lav.*, 2013, 39, 88-91.

Inserto

Tavola 1. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e cronotachigrafi (Reg. Ce 561/2006) a carico del datore di lavoro

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

Nota: per ciascuna delle violazioni qui indicate l'impresa datrice di lavoro risponde direttamente, nella persona del proprio rappresentante legale, in base ad una sanzione applicata per ogni lavoratore interessato e per ogni illecito commesso (art. 174, comma 14, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 30, legge n. 120/2010, come chiarito dal Ministero del lavoro con nota n. 13587 del 2 agosto 2010). Inoltre, in base alle previsioni dell'art. 174, commi 15-18, qualora l'impresa di trasporto di persone o di cose in conto proprio si trovi nelle condizioni di aver posto in essere ripetute inadempienze, anche in ragione della loro entità e frequenza, essa incorre nella sospensione del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto (per un periodo da uno a tre mesi), relativamente al veicolo cui si riferiscono le violazioni se non ha regolarizzato la propria situazione a seguito di apposita diffida (comma 15). Se l'impresa seguita a dimostrare una costante recidività, "anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto", essa incorre nella decadenza o nella revoca del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto cui si riferiscono prevalentemente le infrazioni (comma 16). Peraltro, i provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi (comma 17). Quando le ripetute inosservanze si riferiscono a veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, per effetto del quale la persona che esercita la direzione dell'attività di trasporto perde comunque il requisito dell'onorabilità, che deve sussistere, unitamente alla capacità finanziaria e alla idoneità professionale, per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ai fini dell'esercizio della professione (comma 18).

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO

Illecito	Sanzione
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. 561/2006 <i>Periodi di guida giornalieri (fino al 10%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) entro il 10% (54 minuti nel caso di periodi di 9 ore oppure 1 ora nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. 561/2006 <i>Periodi di guida giornalieri (dal 10% al 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 10% e fino al 20% (da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti nel caso di periodi di 9 ore oppure da 1 ora e 1 minuto a 2 ore nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. 561/2006 <i>Periodi di guida giornalieri (oltre il 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 20% (da 1 ora e 49 minuti in su nel caso di periodi di 9 ore oppure da 2 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006 <i>Periodi di guida settimanali (fino al 10%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite entro il 10% (fino a 5 ore e 36 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006 <i>Periodi di guida settimanali (dal 10% al 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO	
<p><i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006</i> <i>Periodi di guida settimanali (oltre il 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite oltre il 20% (da 11 ore e 13 minuti).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (fino al 10%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite entro il 10% (fino a 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (dal 10% al 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 9 ore e 1 minuto fino a 18 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (oltre il 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite oltre il 20% (da 18 ore e 1 minuto in su).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 7, par. 1 e 2, Reg. 561/2006</i> <i>Interruzioni.</i> Per aver fatto eseguire agli autisti più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti (almeno 45 minuti dopo quattro ore e mezzo oppure una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti, ciascuna intercalate nel periodo di guida).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero (fino al 10%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>periodo di riposo giornaliero regolare:</i> riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - <i>periodo di riposo giornaliero ridotto:</i> un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; fino al 10% (fino a 1 ora e 6 minuti per periodi di 11 ore; fino ad 1 ora e 12 minuti per periodi di 12 ore; fino a 54 minuti per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero (dal 10% al 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>periodo di riposo giornaliero regolare:</i> riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - <i>periodo di riposo giornaliero ridotto:</i> un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; da oltre il 10% al 20% (da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti per periodi di 11 ore; da 1 ora e 13 minuti a 2 ore e 24 minuti per periodi di 12 ore; da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

Inserto

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO	
<p><i>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero (oltre il 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>periodo di riposo giornaliero regolare</i>: riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - <i>periodo di riposo giornaliero ridotto</i>: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; da oltre il 20% in su (da 2 ore e 13 minuti in su per periodi di 11 ore; da 2 ore e 25 minuti in su per periodi di 12 ore; da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 8, par. 5, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero con almeno due conducenti (fino al 10%).</i> Per non aver concesso agli autisti in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale fino al 10% (fino a 54 minuti).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 8, par. 5, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero con almeno due conducenti (dal 10% al 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale da oltre il 10% al 20% (da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 8, par. 5, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero con almeno due conducenti (oltre il 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale da oltre il 20% in su (da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 8, par. 6, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo settimanale (dal 10% al 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale da valutarsi nell'arco di due settimane consecutive: - due periodi di <i>riposo settimanale regolare</i> (tempo di riposo di almeno 45 ore); - un periodo di <i>riposo settimanale regolare</i> (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di <i>riposo settimanale ridotto</i> (tempo di riposo di almeno 24 ore); la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva; da oltre il 10% al 20% (da 4 ore e 31 minuti a 9 ore nel caso di periodi di 45 ore oppure da 2 ore e 25 minuti a 4 ore e 48 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 8, par. 6, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo settimanale (oltre il 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale da valutarsi nell'arco di due settimane consecutive: - due periodi di <i>riposo settimanale regolare</i> (tempo di riposo di almeno 45 ore); - un periodo di <i>riposo settimanale regolare</i> (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di <i>riposo settimanale ridotto</i> (tempo di riposo di almeno 24 ore); la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva; da oltre il 20% in su (da 9 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 45 ore oppure da 4 ore e 49 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 10, par. 1, Reg. 561/2006</i> <i>Divieto di maggiorazioni per trasporto.</i> Per aver attribuito agli autisti premi o maggiorazioni retributive in ragione delle distanze percorse o delle merci trasportate.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO

<p><i>Art. 10, par. 2, Reg. 561/2006</i> <i>Organizzazione del lavoro.</i> Per aver omesso di organizzare il lavoro dei conducenti dei propri automezzi e non averli messi nelle condizioni di osservare le disposizioni dei Regolamenti n. 3821/1985, abrogato e sostituito dal Reg. 165/2014, e 561/2006.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 10, par. 2, Reg. 561/2006</i> <i>Verifica del rispetto dei regolamenti.</i> Per aver omesso di verificare regolarmente, mediante appositi controlli, che venissero osservate dai conducenti dei propri automezzi le disposizioni dei Regolamenti 3821/1985, abrogato e sostituito dal Reg. 165/2014, e 561/2006.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

APPARECCHIO DI CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO E DISCHI CRONOTACHIGRAFI

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992 - Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito il Reg. 3821/1985)</i> <i>Omessa installazione del cronotachigrafo</i> Per aver messo in circolazione un veicolo adibito al trasporto su strada sprovvisto di apparecchio cronotachigrafo con caratteristiche corrispondenti a quelle fissate dal Regolamento n. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito il Reg. 3821/1985).</p>	<p><i>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 815 a euro 3.263 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 da euro 814 a euro 3.260) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 815 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 570,50 euro</i> <i>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</i> Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p><i>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992 - Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito il Reg. 3821/1985)</i> <i>Mancata consegna dei dischi cronotachigrafi</i> Per aver messo in circolazione un veicolo adibito al trasporto su strada sprovvisto dei fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi).</p>	<p><i>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 815 a euro 3.263 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 da euro 814 a euro 3.260) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 815 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 570,50 euro</i> <i>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</i> Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p><i>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992 - Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito il Reg. 3821/1985)</i> <i>Cronotachigrafo manomesso o non funzionante</i> Per aver messo in circolazione un veicolo adibito al trasporto su strada con apparecchio cronotachigrafo manomesso o non funzionante.</p>	<p><i>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 815 a euro 3.263 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 da euro 814 a euro 3.260) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 815 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 570,50 euro</i> <i>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</i> Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p><i>Art. 32, par. 1, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 13, Reg. 3821/1985)</i> <i>Uso regolare del cronotachigrafo</i> Per non avere provveduto al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio cronotachigrafo e della carta del conducente.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i></p>
<p><i>Art. 33, par. 1, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 14, par. 1, Reg. 3821/1985)</i> <i>Omessa fornitura dei fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi).</i> Per non avere rilasciato ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione (omologati e atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo), in relazione al carattere individuale di essi, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i></p>

Inserto

APPARECCHIO DI CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO E DISCHI CRONOTACHIGRAFI	
<p>Art. 33, par. 2, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 14, par. 2, c. 1, prima parte, Reg. 3821/1985) <i>Omessa conservazione fogli di registrazione e tabulati</i> Per non avere conservato i fogli di registrazione e i tabulati predisposti, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i></p>
<p>Art. 33, par. 2, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 14, par. 2, c. 1, seconda parte, Reg. 3821/1985) <i>Omessa consegna copia di fogli di registrazione e tabulati al conducente richiedente.</i> Per non avere consegnato copia dei fogli di registrazione e dei tabulati predisposti, nelle parti che riguardano il servizio dallo stesso svolto, al conducente che ne abbia fatto esplicita richiesta.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i></p>
<p>Art. 33, par. 2, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 14, par. 2, c. 2, prima parte, Reg. 3821/1985) <i>Omessa consegna copia dei dati della carta del conducente al conducente richiedente.</i> Per non avere consegnato copia dei dati scaricati dalle carte del conducente e gli stampati, nelle parti che riguardano il servizio dallo stesso svolto, al conducente che ne abbia fatto esplicita richiesta.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i></p>
<p>Art. 33, par. 2, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 14, par. 2, c. 2, seconda parte, Reg. 3821/1985) <i>Omessa esibizione documenti.</i> Per non avere esibito o consegnato a richiesta dei funzionari o degli agenti incaricati del controllo i fogli di registrazione e i tabulati predisposti, nonché e gli stampati dei dati scaricati dalle carte del conducente.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i></p>
<p>Art. 32, par. 3, primo periodo, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 8, prima parte, Reg. 3821/1985) <i>Divieto di falsificazione, occultazione, distruzione</i> Per avere falsificato, occultato o distrutto i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nel tachigrafo oppure nella carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i></p>
<p>Art. 32, par. 3, secondo periodo, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 8, seconda parte, Reg. 3821/1985) <i>Divieto di manomissioni</i> Per avere manomesso il tachigrafo o il foglio di registrazione o la carta del conducente, allo scopo di falsificare i dati e/o i documenti stampati o di renderli inaccessibili o distruggerli.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i></p>
<p>Art. 37, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 16, par. 1, c. 1-2, Reg. 3821/1985) <i>Omesse riparazioni</i> Per avere omesso, in caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, di farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono (se il ritorno del veicolo alla sede avviene dopo un periodo superiore ad una settimana, dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso).</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i></p>

STRUMENTI DI CONTROLLO IN MANCANZA DI CRONOTACHIGRAFO	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006 <i>Manca di orario e registro di servizio.</i> Per aver fatto viaggiare gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza stabilire l'orario di servizio e senza istituire il registro di servizio.</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

STRUMENTI DI CONTROLLO IN MANCANZA DI CRONOTACHIGRAFO	
<p><i>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006</i> <i>Omesse trascrizioni nel registro di servizio</i> Per non aver trascritto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) sul registro di servizio per ciascun conducente: nome, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006</i> <i>Registrazioni errate, alterate e incomplete.</i> Per aver effettuato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) sul registro di servizio registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo a: nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. 561/2006</i> <i>Omesse registrazioni minime.</i> Per non aver effettuato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) sul registro di servizio le registrazioni obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. 561/2006</i> <i>Omesso aggiornamento del registro.</i> Per non aver aggiornato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) il registro di servizio nelle registrazioni obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) ad intervalli regolari di un mese al massimo.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 3, lett. b), Reg. 561/2006</i> <i>Tenuta irregolare del registro.</i> Per aver tenuto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) il registro di servizio non firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 2, c. 2, Reg. 561/2006</i> <i>Omessa consegna dei documenti di controllo</i> Per non aver fornito agli autisti (in servizi regolari passeggeri) l'estratto del registro di servizio relativo al servizio da espletare e copia dell'orario di servizio.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 3, lett. c), prima parte, Reg. 561/2006</i> <i>Omessa conservazione del registro.</i> Per non aver conservato l'impresa di trasporto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) il registro di servizio per almeno un anno dopo lo scadere del periodo di servizio cui si riferisce.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 3, lett. c), ultima parte, Reg. 561/2006</i> <i>Omessa consegna dell'estratto del registro al conducente richiedente.</i> Per non aver consegnato l'impresa di trasporto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) al conducente che ne abbia fatta esplicita richiesta un estratto del registro di servizio nelle parti in cui lo stesso reca le registrazioni che lo riguardano.</p>	<p><i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

Inserto

Tavola 2. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e cronotachigrafi (Reg. Ce 561/2006) a carico del lavoratore conducente

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

Nota: per ciascuna delle violazioni qui indicate l'impresa datrice di lavoro deve essere ritenuta obbligato solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate (art. 174, comma 13, D.Lgs. n. 285/1992), tranne che per gli illeciti di cui all'art. 179, D.Lgs. n. 285/1992, per i quali se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave (art. 179, comma 5). Peraltro, tutte le violazioni individuate per il conducente incombono anche a carico del membro dell'equipaggio, per effetto di quanto previsto dall'art. 174, comma 10, D.Lgs. n. 285/1992. Inoltre, a norma della tabella di cui all'art. 126-bis, D.Lgs. n. 285/1992, la violazione di alcune delle disposizioni qui indicate comporta la decurtazione di punti (per il conducente e il membro dell'equipaggio) e precisamente: art. 174 - *comma 5*: per violazione dei tempi di guida giornalieri oltre il 10% 2 punti; per violazione dei tempi di riposo giornalieri oltre il 10% 5 punti; *comma 6*: per violazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri oltre il 20% 10 punti; *comma 7*: per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 10% 1 punto; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 10% 3 punti; per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 20% 2 punti; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 20% 5 punti; *comma 8*: per violazione delle interruzioni alla guida continua 2 punti; art. 179 - *comma 2*: per assenza o non funzionamento del cronotachigrafo 10 punti. Infine, in base alle previsioni dell'art. 202, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.Lgs. n. 285/1992, quando la violazione dell'art. 174, commi 5, 6 e 7 è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Se il trasgressore non vuole (o non può) effettuare il pagamento in misura ridotta è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione; ove manchi il prescritto versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non venga effettuato il pagamento, per un tempo non superiore a 60 giorni.

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO

Illecito	Sanzione
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. 561/2006 Periodi di guida giornalieri (fino al 10%). Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) entro il 10% (54 minuti nel caso di periodi di 9 ore oppure 1 ora nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2016 invariata) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 40 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 28 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. 561/2006 Periodi di guida giornalieri (dal 10% al 20%). Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 10% e fino al 20% (da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti nel caso di periodi di 9 ore oppure da 1 ora e 1 minuto a 2 ore nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 5, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 319 a 1.276 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 319 a 1.275 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 319 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 223,30 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. 561/2006 Periodi di guida giornalieri (oltre il 20%). Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 20% (da 1 ora e 49 minuti in su nel caso di periodi di 9 ore oppure da 2 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 6, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006 Periodi di guida settimanali (fino al 10%). Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite entro il 10% (fino a 5 ore e 36 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2016 invariata) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 40 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 28 euro</p>

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO	
	La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<p><i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006</i> <i>Periodi di guida settimanali (dal 10% al 20%).</i> Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti).</p>	<p><i>Art. 174, c. 7, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 266 a 1.063 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 266 a 1.062 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 266 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 186,20 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006</i> <i>Periodi di guida settimanali (oltre il 20%).</i> Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite oltre il 20% (da 11 ore e 13 minuti).</p>	<p><i>Art. 174, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (fino al 10%).</i> Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite entro il 10% (fino a 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2016 invariata) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 40 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 28 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (dal 10% al 20%).</i> Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 9 ore e 1 minuto fino a 18 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 7, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 266 a 1.063 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 266 a 1.062 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 266 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 186,20 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. 561/2006</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (oltre il 20%).</i> Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite oltre il 20% (da 18 ore e 1 minuto in su).</p>	<p><i>Art. 174, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 7, par. 1 e 2, Reg. 561/2006</i> <i>Interruzioni.</i> Per aver eseguito più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti (almeno 45 minuti dopo quattro ore e mezzo oppure una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti, ciascuna intercalate nel periodo di guida).</p>	<p><i>Art. 174, c. 8, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 164 a 659 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 164 a 658 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 164 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 114,80 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero (fino al 10%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>periodo di riposo giornaliero regolare:</i> riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo,</p>	<p><i>Art. 174, c. 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 213 a 851 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 213 a 850 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 213 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 149,10 euro</i></p>

Inserto

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO	
<p>il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - <i>periodo di riposo giornaliero ridotto</i>: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; fino al 10% (fino a 1 ora e 6 minuti per periodi di 11 ore; fino ad 1 ora e 12 minuti per periodi di 12 ore; fino a 54 minuti per periodi di 9 ore).</p>	<p>La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero (dal 10% al 20%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>periodo di riposo giornaliero regolare</i>: riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - <i>periodo di riposo giornaliero ridotto</i>: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; da oltre il 10% al 20% (da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti per periodi di 11 ore; da 1 ora e 13 minuti a 2 ore e 24 minuti per periodi di 12 ore; da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 5, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 372 a 1.489 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 372 a 1.488 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 372 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 260,40 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero (oltre il 20%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>periodo di riposo giornaliero regolare</i>: riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - <i>periodo di riposo giornaliero ridotto</i>: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; da oltre il 20% in su (da 2 ore e 13 minuti in su per periodi di 11 ore; da 2 ore e 25 minuti in su per periodi di 12 ore; da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 6, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 8, par. 5, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero con almeno due conducenti (fino al 10%).</i> Per non aver goduto in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale fino al 10% (fino a 54 minuti).</p>	<p><i>Art. 174, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 213 a 851 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 213 a 850 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 213 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 149,10 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 8, par. 5, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero con almeno due conducenti (dal 10% al 20%).</i> Per non aver goduto in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale da oltre il 10% al 20% (da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 5, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 372 a 1.489 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 372 a 1.488 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 372 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 260,40 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 8, par. 5, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo giornaliero con almeno due conducenti (oltre il 20%).</i> Per non aver goduto in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale da oltre il 20% in su (da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 6, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</i></p>

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO	
	La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<p><i>Art. 8, par. 6, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo settimanale (dal 10% al 20%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo settimanale da valutarsi nell'arco di due settimane consecutive: - due periodi di <i>riposo settimanale regolare</i> (tempo di riposo di almeno 45 ore); - un periodo di <i>riposo settimanale regolare</i> (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di <i>riposo settimanale ridotto</i> (tempo di riposo di almeno 24 ore); la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva; da oltre il 10% al 20% (da 4 ore e 31 minuti a 9 ore nel caso di periodi di 45 ore oppure da 2 ore e 25 minuti a 4 ore e 48 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 7, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 372 a 1.489 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 372 a 1.488 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 372 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 260,40 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 8, par. 6, Reg. 561/2006</i> <i>Riposo settimanale (oltre il 20%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo settimanale da valutarsi nell'arco di due settimane consecutive: - due periodi di <i>riposo settimanale regolare</i> (tempo di riposo di almeno 45 ore); - un periodo di <i>riposo settimanale regolare</i> (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di <i>riposo settimanale ridotto</i> (tempo di riposo di almeno 24 ore); la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva; da oltre il 20% in su (da 9 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 45 ore oppure da 4 ore e 49 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore).</p>	<p><i>Art. 174, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>

APPARECCHIO DI CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO E DISCHI CRONOTACHIGRAFI	
Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992 - Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Reg. 3821/1985)</i> <i>Mancanza del cronotachigrafo</i> Per aver condotto un veicolo sprovvisto di apparecchio cronotachigrafo.</p>	<p><i>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 848 a 3.393 euro) per ciascuna violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 849 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 594,30 euro</i> <i>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</i> Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p><i>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992 - Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Reg. 3821/1985)</i> <i>Non conformità del cronotachigrafo</i> Per aver condotto un veicolo sprovvisto di apparecchio cronotachigrafo con caratteristiche corrispondenti a quelle fissate dal Regolamento (Ue) n. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito il Regolamento Ce n. 3821/1985).</p>	<p><i>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 848 a 3.393 euro) per ciascuna violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 849 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 594,30 euro</i> <i>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</i> Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p><i>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992 - Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Reg. 3821/1985)</i> <i>Cronotachigrafo non funzionante</i> Per aver condotto un veicolo provvisto di apparecchio cronotachigrafo non funzionante.</p>	<p><i>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 848 a 3.393 euro) per ciascuna violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 849 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 594,30 euro</i> <i>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</i> Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>

Inserto

APPARECCHIO DI CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO E DISCHI CRONOTACHIGRAFI	
<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992 - Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Reg. 3821/1985) Mancato utilizzo del foglio di registrazione (disco cronotachigrafo) Per aver condotto un veicolo provvisto di apparecchio cronotachigrafo senza inserire e far uso del foglio di registrazione (disco cronotachigrafo) o senza inserire e far uso della scheda del conducente.</p>	<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992 D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 848 a 3.393 euro) per ciascuna violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 849 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 594,30 euro Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992 Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992 - Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Reg. 3821/1985) Manomissione o alterazione del cronotachigrafo Per aver condotto un veicolo sprovvisto di apparecchio cronotachigrafo manomettendo i sigilli o alterando l'apparecchio di controllo.</p>	<p>Art. 179, c. 2, ultima parte, D.Lgs. n. 285/1992 D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 1.698 a 6.792 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 1.696 a 6.786 euro) per ogni violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 1698 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 1188,60 euro Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992 Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p>Art. 32, par. 1, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 13, Reg. 3821/1985) Uso regolare del cronotachigrafo Per non avere provveduto al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio cronotachigrafo e della carta del conducente.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 27, par. 2, primo periodo, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 14, par. 4, Reg. 3821/1985) Carta del conducente diversa dalla propria Per avere fatto uso di una carta del conducente diversa dalla propria carta personalizzata.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 27, par. 2, secondo periodo, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 14, par. 4, Reg. 3821/1985) Carta del conducente difettosa Per avere fatto uso di una carta del conducente difettosa.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 27, par. 2, secondo periodo, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 14, par. 4, Reg. 3821/1985) Carta del conducente scaduta Per avere fatto uso di una carta del conducente il cui periodo di validità era scaduto (oltre i cinque anni dal rilascio).</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 34, par. 2, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 1, c. 1, Reg. 3821/1985) Dischi cronotachigrafi e carta del conducente sporchi o deteriorati Per avere fatto uso di fogli di registrazione o di carta del conducente sporchi o deteriorati.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 35, par. 1, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 1, c. 3, Reg. 3821/1985) Foglio sostitutivo di dischi cronotachigrafi deteriorati Per non aver proceduto, in caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, ad accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 35, par. 2, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 1, ultimo comma, Reg. 3821/1985) Stampati sostitutivi della carta del conducente danneggiata Per non aver proceduto, in caso di danneggiamento o non funzionamento della carta del conducente, a far uso degli stampati sostitutivi.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 34, par. 1, primo periodo, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 2, c. 1, prima parte, Reg. 3821/1985)</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato)</p>

APPARECCHIO DI CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO E DISCHI CRONOTACHIGRAFI	
<p><i>Uso giornaliero di dischi cronotachigrafi e carta del conducente</i> Per non avere fatto uso dei fogli di registrazione o della carta del conducente per ciascun giorno di guida, a partire dal momento della presa in consegna del veicolo.</p>	<p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg):</i> 51 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg):</i> 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 34, par. 1, terzo periodo, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 2, c. 1, ultima parte, Reg. 3821/1985)</i> <i>Uso più lungo di dischi cronotachigrafi e carta del conducente</i> Per avere fatto uso dei fogli di registrazione o della carta del conducente per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg):</i> 51 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg):</i> 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 34, par. 6, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 5, Reg. 3821/1985)</i> <i>Indicazioni sui fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi)</i> Per avere omesso di indicare nei fogli di registrazione i seguenti dati: a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio; b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio; c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio; d) la lettura del contachilometri: prima del primo viaggio registrato sul foglio, alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio, in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato); e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg):</i> 51 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg):</i> 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 34, par. 5, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Reg. 3821/1985)</i> <i>Obblighi del conducente sui fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi)</i> Per avere omesso di: a) assicurare la concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio di registrazione e l'ora ufficiale nel Paese di immatricolazione del veicolo; b) azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo: i) sotto il simbolo che raffigura lo sterzo: il tempo di guida; ii) sotto il simbolo che raffigura i martelletti incrociati: «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera a), Direttiva 2002/15/Ce, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti; iii) sotto il simbolo che raffigura il quadratino tagliato: «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), della Direttiva 2002/15/Ce; iv) sotto il simbolo che raffigura il lettino: le interruzioni di guida e i periodi di riposo.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg):</i> 51 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg):</i> 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 36, par. 1, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 7, Reg. 3821/1985)</i> <i>Omessa esibizione documenti (cronotachigrafo analogico)</i> Per non essere stato in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: 1) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dallo stesso nei 28 giorni precedenti, 2) la carta del conducente se ne è titolare, 3) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei 28 giorni precedenti.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg):</i> 51 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg):</i> 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 36, par. 2, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 7, lett. a), Reg. 3821/1985)</i> <i>Omessa esibizione documenti (cronotachigrafo digitale)</i> Per non essere stato in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg):</i> 51 euro</p>

Inserto

APPARECCHIO DI CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO E DISCHI CRONOTACHIGRAFI	
1) la carta di conducente di cui è titolare, 2) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei 28 giorni precedenti, 3) i fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi) corrispondenti allo stesso periodo nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio cronotachigrafo non digitale.	<i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i>
<i>Art. 32, par. 3, primo periodo, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 8, prima parte, Reg. 3821/1985)</i> <i>Divieto di falsificazione, cancellazione, distruzione</i> Per avere falsificato, cancellato o distrutto i dati registrati sul foglio di registrazione, o sulla carta del conducente, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo.	<i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i>
<i>Art. 32, par. 3, secondo periodo, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 15, par. 8, seconda parte, Reg. 3821/1985)</i> <i>Divieto di manomissioni</i> Per avere manomesso l'apparecchio di controllo, il foglio di registrazione o la carta del conducente allo scopo di falsificare i dati e/o i documenti stampati o di renderli inaccessibili o distruggerli.	<i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i>
<i>Art. 35, par. 2, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 3821/1985)</i> <i>Omesse registrazioni sostitutive (cronotachigrafo non funzionante)</i> Per avere omesso, in caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, di riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.	<i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i>
<i>Art. 35, par. 2, Reg. 165/2014 (che ha abrogato e sostituito Art. 16, par. 1, c. 1-2, Reg. 3821/1985)</i> <i>Omesse registrazioni sostitutive (carta del conducente non utilizzabile)</i> Per avere omesso, in caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del conducente, di stampare, al termine del viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo, riportando su tale stampato gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), e firmandolo.	<i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>Art. 19, legge n. 727/1978 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2016 invariato) <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</i>

STRUMENTI DI CONTROLLO IN MANCANZA DI CRONOTACHIGRAFO	
Illecito	Sanzione
<i>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006</i> <i>Mancanza di orario e registro di servizio.</i> Per aver viaggiato in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza il registro di servizio o senza copia dell'orario di servizio.	<i>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>

STRUMENTI DI CONTROLLO IN MANCANZA DI CRONOTACHIGRAFO	
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006 Mancata tenuta di orario e registro di servizio. Per aver viaggiato in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza tenere con sé il registro di servizio o copia dell'orario di servizio.</p>	<p>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006 Registrazioni errate, alterate e incomplete. Per aver tenuto il registro di servizio o copia dell'orario di lavoro con registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo a: nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. 561/2006 Registrazioni minime errate, alterate e incomplete. Per aver tenuto il registro di servizio o copia dell'orario di lavoro con registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo alle registrazioni minime obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti.</p>	<p>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. b), Reg. 561/2006 Tenuta irregolare del registro. Per aver tenuto il registro di servizio non firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.</p>	<p>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>

Gli illeciti in materia di autotrasporto e tabelle delle sanzioni Aetr

A completamento dell'analisi relativa alle sanzionari a tutela del lavoro svolto dai soggetti addetti al trasporto su strada di cose o di persone, in base alla normativa contenuta nell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada (Aetr o, italianiz-

zato, Aets), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, e reso esecutivo in Italia dalla legge 6 marzo 1976, n. 112, e all'art. 178, D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), dopo l'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2017, del D.M. 20 dicembre 2016, che ha adeguato da ultimo gli importi delle sanzioni in materia, si propongono di seguito tabelle dettagliate e specificamente annotate relative al relativo quadro sanzionatorio.

Tavola 1. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e strumenti di controllo (Aetr 1° luglio 1970 - legge n. 112/1976) a carico del datore di lavoro

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

Nota: l'art. 178, comma 1, Codice della strada prevede espressamente che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di cronotachigrafo è disciplinata dalle disposizioni dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada (Aetr), al cui rispetto sono tenuti anche i conducenti dei veicoli di cui all'art. 2, par. 3, Reg. (Ce) 561/2006. Inoltre per ciascuna delle violazioni qui indicate l'impresa datrice di lavoro risponde direttamente, nella persona del proprio rappresentante legale, in base ad una sanzione applicata per ogni lavoratore interessato e per ogni illecito commesso (art. 178, comma 13, D.Lgs. n. 285/1992, secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro con nota n. 13587 del 2 agosto 2010). Infine, in base alle previsioni dell'art. 178, comma 14, trova applicazione anche qui il meccanismo sanzionatorio accessorio di cui all'art. 174, commi 15-18, per cui qualora l'impresa di trasporto di persone o di cose in conto proprio si trovi nelle condizioni di aver posto in essere ripetute inadempimenti, anche in ragione della loro entità e frequenza, essa incorre nella sospensione del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto (per un periodo da uno a tre mesi), relativamente al veicolo cui si riferiscono le violazioni se non ha regolarizzato la propria situazione a seguito di apposita diffida (comma 15). Se l'impresa seguita a dimostrare una costante recidività, "anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto", essa incorre nella decadenza o nella revoca del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto cui si riferiscono prevalentemente le infrazioni (comma 16). Peraltro, i provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi (comma 17). Quando le ripetute inosservanze si riferiscono a veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, per effetto del quale la persona che esercita la direzione dell'attività di trasporto perde comunque il requisito dell'onorabilità, che deve sussistere, unitamente alla capacità finanziaria e alla idoneità professionale, per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ai fini dell'esercizio della professione (comma 18).

Inserto

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI PRIVI DI CRONOTACHIGRAFO	
Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 7, par. 1 e 2, Aetr</i> <i>Periodi di guida giornalieri (fino al 10%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) entro il 10% (fino a 48 minuti nel caso di periodi di 8 ore oppure fino a 54 minuti nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 7, par. 1 e 2, Aetr</i> <i>Periodi di guida giornalieri (dal 10% al 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 10% e fino al 20% (da 49 minuti a 1 ora e 36 minuti nel caso di periodi di 8 ore oppure da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 7, par. 1 e 2, Aetr</i> <i>Periodi di guida giornalieri (oltre il 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 20% (da 1 ora e 37 minuti in su nel caso di periodi di 8 ore oppure da 1 ora e 49 minuti in su nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida settimanali (fino al 10%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite entro il 10% (fino a 4 ore e 48 minuti).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida settimanali (dal 10% al 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 4 ore e 49 minuti fino a 9 ore e 36 minuti).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida settimanali (oltre il 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite oltre il 20% (da 9 ore e 37 minuti).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (fino al 10%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite entro il 10% (fino a 9 ore e 12 minuti).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (dal 10% al 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 9 ore e 13 minuti fino a 18 ore e 24 minuti).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI PRIVI DI CRONOTACHIGRAFO	
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (oltre il 20%).</i> Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite oltre il 20% (da 18 ore e 25 minuti in su).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 8, Aetr</i> <i>Interruzioni.</i> Per aver fatto eseguire agli autisti più di quattro ore ovvero quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti (almeno 30 minuti che può essere sostituita da due interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o da tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna, ma se la durata giornaliera di guida supera le 8 ore, il conducente deve effettuare almeno due interruzioni di 30 minuti; per i conducenti di veicoli complessi l'interruzione è di almeno un'ora sostituita da due interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 6, Aetr</i> <i>Riposo giornaliero (fino al 10%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio; - <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive; fino al 10% (fino a 1 ora e 6 minuti per periodi di 11 ore; fino a 1 ora per periodi di 10 ore; fino a 54 minuti per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 6, Aetr</i> <i>Riposo giornaliero (dal 10% al 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio; - <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive; da oltre il 10% al 20% (da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti per periodi di 11 ore; da 1 ora e 1 minuto a 2 ore per periodi di 10 ore; da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 6, Aetr</i> <i>Riposo giornaliero (oltre il 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio; - <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive;</p>	<p><i>Art. 178, c. 13 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

Inserto

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI PRIVI DI CRONOTACHIGRAFO	
da oltre il 20% in su (da 2 ore e 13 minuti in su per periodi di 11 ore; da 2 ore e 1 minuto in su per periodi di 10 ore; da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore).	
<p><i>Art. 9, Aetr</i> <i>Riposo settimanale (dal 10% al 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero (per il solo trasporto persone nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi) da oltre il 10% al 20% (da 2 ore e 25 minuti a 4 ore e 48 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore oppure da 6 ore a 12 ore nel caso di periodi di 60 ore).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 9, Aetr</i> <i>Riposo settimanale (oltre il 20%).</i> Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero (per il solo trasporto persone nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi) da oltre il 20% in su (da 4 ore e 49 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore oppure da 12 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 60 ore).</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

STRUMENTI DI CONTROLLO PER VEICOLI PRIVI DI CRONOTACHIGRAFO	
Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 12, par. 2, Aetr</i> <i>Mancanza del libretto individuale di controllo.</i> Per essere privo del libretto individuale di controllo.</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 12, par. 1, Aetr</i> <i>Mancata tenuta del libretto individuale di controllo.</i> Per aver viaggiato senza tenere con sé il libretto individuale di controllo.</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 12, par. 1 e 2, Aetr</i> <i>Registrazioni errate, alterate e incomplete sul libretto individuale di controllo.</i> Per aver tenuto il libretto individuale di controllo con registrazioni errate, alterate o incomplete.</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006</i> <i>Mancanza di orario e registro di servizio.</i> Per aver fatto viaggiare gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo senza stabilire l'orario di servizio e senza istituire il registro di servizio.</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006</i> <i>Omesse trascrizioni nel registro di servizio</i> Per non aver trascritto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) sul registro di servizio per ciascun conducente: nome, sede di as-</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p>

STRUMENTI DI CONTROLLO PER VEICOLI PRIVI DI CRONOTACHIGRAFO	
segnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.	<i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006</i> <i>Registrazioni errate, alterate e incomplete.</i> Per aver effettuato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) sul registro di servizio registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo a: nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. 561/2006</i> <i>Omesse registrazioni minime.</i> Per non aver effettuato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) sul registro di servizio le registrazioni obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti.	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. 561/2006</i> <i>Omesso aggiornamento del registro.</i> Per non aver aggiornato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) il registro di servizio nelle registrazioni obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) ad intervalli regolari di un mese al massimo.	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 16, par. 3, lett. b), Reg. 561/2006</i> <i>Tenuta irregolare del registro.</i> Per aver tenuto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) il registro di servizio non firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 16, par. 2, c. 2, Reg. 561/2006</i> <i>Omessa consegna dei documenti di controllo</i> Per non aver fornito agli autisti (in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) l'estratto del registro di servizio relativo al servizio da espletare e copia dell'orario di servizio.	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 16, par. 3, lett. c), prima parte, Reg. 561/2006</i> <i>Omessa conservazione del registro.</i> Per non aver conservato l'impresa di trasporto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) il registro di servizio per almeno un anno dopo lo scadere del periodo di servizio cui si riferisce.	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 16, par. 3, lett. c), ultima parte, Reg. 561/2006</i> <i>Omessa consegna dell'estratto del registro al conducente richiedente.</i> Per non aver consegnato l'impresa di trasporto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) al conducente che ne abbia fatta esplicita richiesta un estratto del registro di servizio nelle parti in cui lo stesso reca le registrazioni che lo riguardano.	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>

Inserto

Tavola 2. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e strumenti di controllo (Aetr 1° luglio 1970 - legge n. 112/1976) a carico del lavoratore conducente

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

Nota: per ciascuna delle violazioni qui indicate l'impresa datrice di lavoro deve essere ritenuta obbligato solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate (art. 178, comma 13, D.Lgs. n. 285/1992). Peraltro, tutte le violazioni individuate per il conducente incombono anche a carico del membro dell'equipaggio, per effetto di quanto previsto dall'art. 178, comma 10, D.Lgs. n. 285/1992. Inoltre, a norma della tabella di cui all'art. 126-bis, D.Lgs. n. 285/1992, la violazione di alcune delle disposizioni qui indicate comporta (per il conducente e per il membro dell'equipaggio) la decurtazione di punti e precisamente: art. 178 - *comma 5*: per violazione dei tempi di guida giornalieri oltre il 10% 2 punti; per violazione dei tempi di riposo giornalieri oltre il 10% 5 punti; *comma 6*: per violazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri oltre il 20% 10 punti; *comma 7*: per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 10% 1 punto; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 10% 3 punti; per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 20% 2 punti; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 20% 5 punti; *comma 8*: per violazione delle interruzioni alla guida continua 2 punti. Infine, in base alle previsioni dell'art. 202, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.Lgs. n. 285/1992, quando la violazione dell'art. 178, commi 5, 6 e 7 è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Se il trasgressore non vuole (o non può) effettuare il pagamento in misura ridotta è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione; ove manchi il prescritto versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non venga effettuato il pagamento, per un tempo non superiore a 60 giorni.

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI PRIVI DI CRONOTACHIGRAFO

Illecito	Sanzione
<p>Art. 7, par. 1 e 2, Aetr Periodi di guida giornalieri (fino al 10%). Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) entro il 10% (fino a 48 minuti nel caso di periodi di 8 ore oppure fino a 54 minuti nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 178, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2016 invariata) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 40 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 28 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 1 e 2, Aetr Periodi di guida giornalieri (dal 10% al 20%). Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 10% e fino al 20% (da 49 minuti a 1 ora e 36 minuti nel caso di periodi di 8 ore oppure da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 178, c. 5 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 319 a 1.276 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 319 a 1.275 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 319 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 223,30 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 1 e 2, Aetr Periodi di guida giornalieri (oltre il 20%). Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 20% (da 1 ora e 37 minuti in su nel caso di periodi di 8 ore oppure da 1 ora e 49 minuti in su nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 178, c. 6, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 3, Aetr Periodi di guida settimanali (fino al 10%). Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite entro il 10% (fino a 4 ore e 48 minuti).</p>	<p>Art. 178, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2016 invariata) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 40 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 28 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI PRIVI DI CRONOTACHIGRAFO	
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida settimanali (dal 10% al 20%).</i> Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 4 ore e 49 minuti fino a 9 ore e 36 minuti).</p>	<p><i>Art. 178, c. 7, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 266 a 1.063 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 266 a 1.062 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 266 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 186,20 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida settimanali (oltre il 20%).</i> Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite oltre il 20% (da 9 ore e 37 minuti).</p>	<p><i>Art. 178, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (fino al 10%).</i> Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite entro il 10% (fino a 9 ore e 12 minuti).</p>	<p><i>Art. 178, c. 4 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2016 invariata) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 40 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 28 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (dal 10% al 20%).</i> Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 9 ore e 13 minuti fino a 18 ore e 24 minuti).</p>	<p><i>Art. 178, c. 7, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 266 a 1.063 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 266 a 1.062 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 266 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 186,20 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 7, par. 3, Aetr</i> <i>Periodi di guida bisettimanali (oltre il 20%).</i> Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite oltre il 20% (da 18 ore e 25 minuti in su).</p>	<p><i>Art. 178, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 9, Aetr</i> <i>Riposo settimanale (dal 10% al 20%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero (per il solo trasporto persone nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi) da oltre il 10% al 20% (da 2 ore e 25 minuti a 4 ore e 48 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore oppure da 6 ore a 12 ore nel caso di periodi di 60 ore).</p>	<p><i>Art. 178, c. 7, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 372 a 1.489 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 372 a 1.488 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 372 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 260,40 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 9, Aetr</i> <i>Riposo settimanale (oltre il 20%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero (per il solo trasporto persone nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi) da oltre il 20% in su (da 4 ore e 49 minuti in su nel caso di</p>	<p><i>Art. 178, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>

Inserto

TEMPI DI GUIDA E COMPORTAMENTO PER VEICOLI PRIVI DI CRONOTACHIGRAFO	
periodi di 24 ore oppure da 12 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 60 ore).	
<p><i>Art. 6, Aetr</i> <i>Riposo giornaliero (fino al 10%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio; - <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive; fino al 10% (fino a 1 ora e 6 minuti per periodi di 11 ore; fino a 1 ora per periodi di 10 ore; fino a 54 minuti per periodi di 9 ore). 	<p><i>Art. 178, c. 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 213 a 851 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 213 a 850 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 213 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 149,10 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 6, Aetr</i> <i>Riposo giornaliero (dal 10% al 20%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio; - <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive; da oltre il 10% al 20% (da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti per periodi di 11 ore; da 1 ora e 1 minuto a 2 ore per periodi di 10 ore; da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore). 	<p><i>Art. 178, c. 5, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 372 a 1.489 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 372 a 1.488 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 372 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 260,40 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 6, Aetr</i> <i>Riposo giornaliero (oltre il 20%).</i> Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio; - <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive; da oltre il 20% in su (da 2 ore e 13 minuti in su per periodi di 11 ore; da 2 ore e 1 minuto in su per periodi di 10 ore; da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore). 	<p><i>Art. 178, c. 6, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.701 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 425 a 1.699 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 8, Aetr</i> <i>Interruzioni.</i> Per aver eseguito più di quattro ore ovvero quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti (almeno 30 minuti che può essere sostituita da due interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o da tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna, ma se la durata giornaliera di guida supera le 8 ore, il conducente deve effettuare almeno due interruzioni di 30 minuti; per i conducenti di veicoli complessi l'interruzione è di almeno un'ora sostituita da due interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna).</p>	<p><i>Art. 178, c. 8, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016</i> Sanzione amministrativa da 266 a 1.063 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 266 a 1.062 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 266 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 186,20 euro</i> La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>

STRUMENTI DI CONTROLLO IN MANCANZA DI CRONOTACHIGRAFO	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 12, par. 2, Aetr Mancanza del libretto individuale di controllo. Per essere privo del libretto individuale di controllo.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 12, par. 1, Aetr Mancata tenuta del libretto individuale di controllo. Per aver viaggiato senza tenere con sé il libretto individuale di controllo.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 12, par. 1 e 2, Aetr Registrazioni errate, alterate e incomplete sul libretto individuale di controllo. Per aver tenuto il libretto individuale di controllo con registrazioni errate, alterate o incomplete.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006 Mancanza di orario e registro di servizio. Per aver viaggiato in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza il registro di servizio o senza copia dell'orario di servizio.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006 Mancata tenuta di orario e registro di servizio. Per aver viaggiato in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza tenere con sé il registro di servizio o copia dell'orario di servizio.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. 561/2006 Registrazioni errate, alterate e incomplete. Per aver tenuto il registro di servizio o copia dell'orario di lavoro con registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo a: nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. 561/2006 Registrazioni minime errate, alterate e incomplete. Per aver tenuto il registro di servizio o copia dell'orario di lavoro con registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo alle registrazioni minime obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. b), Reg. 561/2006 Tenuta irregolare del registro. Per aver tenuto il registro di servizio non firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30, legge n. 120/2010 - D.M. 20 dicembre 2016 Sanzione amministrativa da 327 a 1.305 euro (fino al 31 dicembre 2016 da 327 a 1.304 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>